

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita per volontà di Pacifici Fabrizio e Padre Vincenzo Bella una Fondazione denominata "Aiutiamoli a vivere ETS" con sede in Terni, Via XX Settembre n. 166.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione ha l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge 125/2014 ed è pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017.

La Fondazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

La Fondazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ARTICOLO 2

Scopi e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'intervento attivo volto ad aiutare, nel migliore dei modi possibile, le persone ed i bambini in particolare, che si trovino in precarie condizioni di salute e in gravi difficoltà economiche o che siano privi di assistenza morale e materiale ed in tutti quei casi di bisogno nei quali è necessario l'intervento da parte di terzi per cercare di risolvere o alleviare l'altrui sofferenza.

La Fondazione promuove ed incoraggia, ogni iniziativa tesa ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali problematiche, sulla base del rispetto reciproco e nella piena difesa dell'altrui libertà di pensiero e di religione, lo sviluppo economico, scientifico, tecnico e culturale dei paesi dell'Est Europeo ed in via di sviluppo, in Africa, in Asia ed America centro-meridionale contribuendo a realizzare iniziative di cooperazione tra detti paesi e l'Italia, l'Unione Europea e altri paesi industrializzati.

ARTICOLO 3

Attività

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al precedente art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività la Fondazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo set-

tore:

b) promuove e favorisce interventi e prestazioni sanitarie.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, curare:

1. L'elaborazione e la messa in opera di interventi diretti di solidarietà internazionale, di cooperazione, di aiuto umanitario;

2. La promozione della cooperazione tra territori e comunità del "nord" e del "sud" del mondo;

3. La ricerca e l'approfondimento circa le cause dell'ingiustizia e le sue conseguenze;

4. La promozione, presso le autorità competenti e le diverse istituzioni, di iniziative volte a rimuovere le situazioni di ingiustizia, e loro conseguenze;

5. La promozione di una società aperta e interculturale;

6. La partecipazione a reti o aggregazioni che perseguono

finalità coerenti con il presente statuto;

7. Compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare che si rendessero necessarie od utili per il raggiungimento del suo scopo.

La Fondazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'eventuale individuazione di dette attività sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo art. 7. Nel caso in cui siano individuate tali attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il consiglio di amministrazione è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle dette attività nella relazione al bilancio.

ARTICOLO 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà della Fondazione;
- b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Fondazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo l'art. 8 comma 1 del CTS.

In riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ARTICOLO 5

Organi

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico e Culturale
- l'Organo di controllo (secondo le condizioni previste dall'art. 30 del CTS).

ARTICOLO 6

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato dai fondatori, è composto da un minimo di otto membri ad un massimo di dodici e resta in carica tre anni.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca dei membri fino di un terzo dei componenti, il Consiglio stesso attraverso la cooptazione e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, provvederà all'integrazione.

tore:

b) promuove e favorisce interventi e prestazioni sanitarie.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, curare:

1. L'elaborazione e la messa in opera di interventi diretti di solidarietà internazionale, di cooperazione, di aiuto umanitario;

2. La promozione della cooperazione tra territori e comunità del "nord" e del "sud" del mondo;

3. La ricerca e l'approfondimento circa le cause dell'ingiustizia e le sue conseguenze;

4. La promozione, presso le autorità competenti e le diverse istituzioni, di iniziative volte a rimuovere le situazioni di ingiustizia, e loro conseguenze;

5. La promozione di una società aperta e interculturale;

6. La partecipazione a reti o aggregazioni che perseguono

finalità coerenti con il presente statuto;

7. Compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare che si rendessero necessarie od utili per il raggiungimento del suo scopo.

La Fondazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'eventuale individuazione di dette attività sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo art. 7. Nel caso in cui siano individuate tali attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il consiglio di amministrazione è tenuto a documentare il carattere secondario e strumentale delle dette attività nella relazione al bilancio.

ARTICOLO 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà della Fondazione;
- b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Fondazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo l'art. 8 comma 1 del CTS.

In riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

ARTICOLO 5

Organi

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico e Culturale
- l'Organo di controllo (secondo le condizioni previste dall'art. 30 del CTS).

ARTICOLO 6

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato dai fondatori, è composto da un minimo di otto membri ad un massimo di dodici e resta in carica tre anni.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca dei membri fino di un terzo dei componenti, il Consiglio stesso attraverso la cooptazione e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, provvederà all'integrazione.

I componenti cooptati del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino alla scadenza naturale del consigliere sostituito.

Quando il membro cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia della nomina si intende che l'abbia rifiutata. In tal caso il Consiglio stesso procede ad una nuova cooptazione.

I componenti cooptati - in caso di dimissione, permanente impedimento, decesso - possono venire sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del triennio.

ARTICOLO 7

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- redige il bilancio di esercizio formato ai sensi dell'art. 13 del CTS;
- approva il bilancio sociale annuale (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS) entro il 30 giugno di ogni anno;
- elegge, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, l'Organo di controllo;
- nomina, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 del CTS, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La funzione di revisione legale dei conti potrà anche essere svolta dallo stesso Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'apposito registro;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e l'alienazione dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato in altri valori mobiliari ovvero beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione e altri enti e privati regionali, nazionali o internazionali;
- delibera la costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- provvede alla nomina dei componenti il comitato esecutivo;
- provveda alla nomina dei componenti il comitato scientifico e culturale;

- provvede alla nomina del segretario generale e del direttore;
- provvede alla nomina ed al licenziamento del Personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della fondazione ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Terni;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera sulla individuazione delle attività di cui all'art. 6 del D.L.gs. 117/2017, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al presidente ed al comitato esecutivo in aggiunta e quelli già loro spettanti per statuto.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente. Dovrà inoltre essere convocato ogni volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni dovranno avvenire mediante invito scritto, firmato dal Presidente, diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del presidente, o quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano il segretario generale, che assolve le funzioni di segretario del consiglio stesso ed il direttore aventi facoltà di esprimere pareri ma non di voto. Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del comitato scientifico.

ARTICOLO 8

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono designati a maggioranza dal consiglio stesso, essi sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il comitato scientifico e culturale.

Il Presidente coadiuvato dal segretario generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Egli può delegare tale compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del consiglio, al segretario, al direttore e può anche nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.



Agli stessi, anche disgiuntamente tra loro, il consiglio di amministrazione può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della fondazione determinandone i rispettivi poteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal vice presidente.

ARTICOLO 9

Comitato Esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal Presidente e da due consiglieri di amministrazione designati dal consiglio stesso.

Il segretario generale e il direttore partecipano alle riunioni con facoltà di rilasciare pareri ma senza diritto di voto.

Il comitato esecutivo ove lo ritenga opportuno, può invitare e sue riunioni uno o più componenti del comitato scientifico e culturale.

Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli vengono conferiti dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 10

Comitato scientifico e culturale

Il comitato scientifico e culturale è composto dal Presidente della Fondazione, dalle personalità di sintesi nei campi di attività indicati dall'articolo 2, nonché, di diritto, da tutti i Presidenti dei Comitati della Fondazione.

I componenti il comitato scientifico e culturale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti il comitato scientifico e culturale vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.

Il comitato scientifico e culturale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque dei componenti del comitato stesso.

Il comitato scientifico e culturale:

- formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee a suo giudizio, per collaborare nella attuazione di detta attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

ARTICOLO 11

Segretario Generale

Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione, egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione e alla loro presentazione al consiglio di amministrazione per l'approvazione nonchè al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione, delle deliberazioni del consiglio di ammi-

nistrazione e del comitato esecutivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

ARTICOLO 12

Direttore

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore, il quale collabora alla preparazione dei programmi di attività della fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza dirige e coordina gli uffici della fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 13

Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, a cui è affidata la Revisione legale dei conti ed i cui componenti saranno scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.LGS. 117/2017. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche assunte nella presente Fondazione sono gratuite.

ARTICOLO 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16

Libri sociali

La Fondazione dovrà tenere le scritture ed i libri sociali,

compatibili con la forma giuridica dell'Ente stesso, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Gli amministratori ed i membri degli organi della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali dandone comunicazione mediante lettera raccomandata anche a mano, al Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno cinque giorni.

ARTICOLO 17

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole degli organi competenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri entri del Terzo Settore, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

ARTICOLO 18

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del registro medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'acronimo ETS e ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le norme riguardanti gli organi dell'associazione, la loro elezione e il loro funzionamento entreranno in vigore insieme all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

F.to Pacifici Fabrizio

" Filippo Clericò

Copia conforme
DELL'ALLEGATO A
AL REP. n. 20732
TERMI 13

